



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 giugno 2022  
(OR. en)

10129/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0202(NLE)**

---

---

**TRANS 374  
RELEX 783**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 310 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 310 final.

---

All: COM(2022) 310 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2022  
COM(2022) 310 final

2022/0202 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria  
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su  
strada**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

A seguito della guerra di aggressione perpetrata dalla Russia contro l'Ucraina, il trasporto di merci dalla Repubblica di Moldova è diventato molto difficile. Gli operatori moldavi devono cercare percorsi alternativi per evitare il transito nel territorio ucraino, che finora ha rappresentato l'unica possibilità per raggiungere i mercati dei paesi terzi a est dell'Ucraina. L'impossibilità del transito in Ucraina mette a repentaglio l'esecuzione, da parte degli operatori moldavi, di contratti a lungo termine per la fornitura di merci (in particolare di prodotti agricoli) con i loro partner commerciali nella regione orientale. A ciò si aggiunge il fatto che da ora in avanti gli operatori potrebbero dover cercare altri partner commerciali e quindi aumentare le loro operazioni di trasporto bilaterale con gli Stati membri dell'Unione europea.

Il trasporto di merci su strada tra l'Unione e la Repubblica di Moldova è attualmente disciplinato da due serie principali di meccanismi, vale a dire gli accordi bilaterali in materia di trasporti tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova e le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Tali meccanismi impongono contingenti ai trasportatori di entrambe le parti per quanto riguarda il transito e il commercio bilaterale.

Alla luce di questa situazione gli operatori moldavi dovrebbero pertanto aumentare il transito nell'ambito delle operazioni di trasporto su strada europee e bilaterali con gli Stati membri. Ciò sosterrrebbe anche la società e l'economia moldave, che sono state duramente colpite dalla guerra di aggressione della Russia e che hanno ospitato in via provvisoria oltre 350 000 rifugiati provenienti dall'Ucraina e in transito verso altri paesi. È tuttavia molto probabile che un aumento del numero di operazioni di trasporto su strada rispetto alla situazione normale comporti il superamento dei contingenti fissati negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova e imposti dal CEMT nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti.

Il presente accordo sul trasporto su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sostituirebbe pertanto gli accordi bilaterali in materia di trasporti vigenti tra gli Stati membri e la Moldova e faciliterebbe l'uso da parte degli operatori di percorsi alternativi su strada, poiché le operazioni bilaterali e il transito tra le due parti sarebbero liberalizzati.

È pertanto opportuno firmare un accordo di liberalizzazione del trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova per quanto riguarda il transito e le operazioni bilaterali. La durata del presente accordo dovrebbe essere limitata nel tempo ma con possibilità di rinnovo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il presente accordo è coerente con l'attuale politica dell'UE in materia di relazioni esterne con la Repubblica di Moldova. Il governo della Repubblica di Moldova ha chiesto un tale accordo in via emergenziale.

L'accordo sul trasporto di merci su strada con la Repubblica di Moldova sarebbe inoltre in linea con l'accordo di associazione<sup>1</sup>, il cui articolo 82 prevede una cooperazione volta a migliorare la circolazione delle merci e a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica di Moldova, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

L'accordo costituisce lo strumento più efficiente per rafforzare le relazioni in materia di trasporti su strada tra l'UE e la Repubblica di Moldova, poiché elimina le attuali limitazioni imposte dai sistemi di contingenti e autorizzazioni.

Il presente accordo non comporterà alcun onere amministrativo o finanziario supplementare rispetto alla situazione attuale né per le autorità degli Stati membri né per le imprese. Al contrario, ridurrà gli oneri amministrativi sia per le imprese che per gli Stati membri. In particolare eliminerà la necessità di autorizzazioni per i trasportatori dell'UE per le categorie di diritti di trasporto indicate (diritti di transito e bilaterali), con una conseguente riduzione degli oneri per il settore dei trasporti dell'UE e per le autorità degli Stati membri per quanto riguarda le formalità amministrative connesse al rilascio e alla stampa di tali autorizzazioni.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

---

<sup>1</sup> Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'accordo comprende un meccanismo di riesame (articoli 5 e 6) allo scopo di valutare la necessità del suo rinnovo e la relativa durata. A tal fine l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, prevedono che il comitato misto sia convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 autorizza la firma dell'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

L'articolo 2 dispone che il segretariato generale del Consiglio definisca lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

L'articolo 3 prevede l'applicazione provvisoria conformemente all'articolo 12 dell'accordo.

L'articolo 4 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione proposta.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 giugno 2022 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (di seguito "accordo").
- (2) Il 15 giugno 2022 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (3) In considerazione delle gravi perturbazioni subite dal settore dei trasporti della Repubblica di Moldova a causa della guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l'Ucraina è necessario che gli operatori moldavi trovino percorsi di transito alternativi su strada attraverso l'Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci.
- (4) Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l'Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali sia per il transito.
- (5) È pertanto opportuno firmare con urgenza a nome dell'Unione europea il presente accordo temporaneo con possibilità di rinnovo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (6) Affinché sia possibile iniziare a godere quanto prima degli effetti positivi del presente accordo sul trasporto di merci, è opportuno che esso sia applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 12,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sul trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova è approvata, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato 1 della presente decisione.

### *Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

### *Articolo 3*

L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente all'articolo 12 dell'accordo stesso, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*